



Dott. Erminio Di Nera
TRIBUTARISTA

CIRCOLARE DEL 19 LUGLIO 2021

Soggetti ISA e forfettari: proroga versamenti imposte al 15 settembre

Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi entro il limite stabilito per ciascun indice, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021 sono prorogati al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione. Lo ha previsto un emendamento al decreto Sostegni-bis nel Disegno di legge di conversione. La proroga si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli ISA o che presentano cause di esclusione dagli stessi (compresi quelli che adottano Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità), nonché ai contribuenti in regime forfettario, anche ai soggetti che partecipano a società, assicurazioni e imprese che rientrano nel regime previsto per i redditi prodotti in forma associata e per l'opzione della trasparenza fiscale.

La norma non è ancora ufficiale, ma una volta che lo diventerà a seguito della conversione in legge, si dovrà provvedere a rideterminare anche il calendario delle rateizzazioni delle imposte.

Riepilogando, i **versamenti interessati dalla proroga** sono quelli relativi a:

- saldo IRPEF / IRES / IRAP e IVA 2020
- acconto 2021 IRPEF / IRES
- addizionali IRPEF;
- contributi previdenziali (IVS, Gestione separata INPS);
- cedolare secca;
- acconto del 20% per i redditi a tassazione separata;
- IVIE / IVAFE;
- Diritto CCIAA.

Per i soggetti che non rientrano nella proroga rimangono confermati i termini di versamento del 30 giugno o del 30 luglio con la maggiorazione dello 0,4%.

Fonte Agenzia delle Entrate

730/2021: detrazioni per canoni di locazione per abitazione principale giovani

I giovani che hanno stipulato un contratto di affitto per l'abitazione principale, possono fruire di una detrazione forfetaria nella dichiarazione dei redditi 2021 riferita all'anno di imposta 2020.

In generale, la **detrazione spetta in misura forfetaria**, rapportata al numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale, di euro **991,60** e spetta per i primi tre anni dalla stipula del contratto, sempreché il conduttore si trovi nelle condizioni anagrafiche e reddituali richieste dalla norma. Ad esempio, se il contratto è stato stipulato nel 2018 la detrazione può essere fruita anche per il 2019 e il 2020.

I requisiti sono:

- avere un'età **compresa tra i 20 ed i 30** anni,



Dott. Erminio Di Nera
TRIBUTARISTA

- aver stipulato un contratto di locazione per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale**,
- l'unità immobiliare deve essere **diversa da quella destinata ad abitazione principale dei genitori** o di coloro ai quali il giovane è stato affidato dagli organi competenti ai sensi di legge,
- **reddito complessivo** (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) **non è superiore a euro 15.493,71**

Fonte Agenzia delle Entrate

Patrimonializzazione imprese di medie dimensioni: il codice tributo

Con Risoluzione n 46/E del 12 luglio viene istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta, in favore delle società, per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (ex art. 26, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) Si tratta del credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30 per cento dell'aumento di capitale. La percentuale di cui al periodo precedente è aumentata dal 30 al 50 per cento per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2021". Per consentire l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24 è istituito il seguente codice tributo: "**6943**" denominato "*Credito d'imposta per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni – società – art. 26, c. 8, DL n. 34 del 2020*".

Fonte Agenzia delle Entrate

Rottamazione ter e Saldo e stralcio: nuove scadenze per le rate del 2020

In sede di conversione in legge del Decreto Sostegni bis, è stato approvato un emendamento che prevede **la rimodulazione dei termini di versamento delle rate dovute e scadute nel 2020 per alcuni istituti di pace fiscale**, in particolare per:

- rottamazione-ter delle cartelle esattoriali (articolo 3 del decreto-legge 119 del 2018 e articolo 16-bis del decreto-legge n. 34 del 2019);
- definizione agevolata delle risorse proprie UE (articolo 5 del richiamato decreto-legge n. 119 del 2019);
- saldo e stralcio per contribuenti in difficoltà economica (commi 184 e ss. gg. della legge di bilancio 2019 e del decreto-legge n. 34 del 2019).

Si considera tempestivo e tale da non pregiudicare l'efficacia delle relative definizioni agevolate, il versamento delle rate scadute del 2020, se effettuato integralmente e con ritardo non superiore a 5 giorni:

- **entro il 31 luglio 2021** (cadendo di sabato, il termine slitta al 2 agosto 2021), per le rate in scadenza il 28 febbraio e il 31 marzo 2020;
- **entro il 31 agosto 2021**, per la rata in scadenza il 31 maggio 2020;
- **entro il 30 settembre 2021**, per la rata in scadenza il 31 luglio 2020;
- **entro il 31 ottobre 2021** (cadendo di domenica ed essendo festivo il 1° novembre, il termine slitta al 2 novembre 2021), per la rata in scadenza il 30 novembre 2020;



Dott. Erminio Di Nera
TRIBUTARISTA

Dovranno essere pagate entro il 30 novembre 2021 le rate del 2021. Da evidenziare che la novità resta da confermare. Sul ddl di conversione la Camera ha votato la fiducia nella seduta del 14 luglio. Ora il testo passa al Senato e dovrà essere convertito in legge entro il 24 luglio.

Fonte Parlamento Italiano

Sanatoria lavoro: istruzioni e scadenze INAIL per iscrizioni o variazioni

L'Inail ha pubblicato il 9 luglio nella **circolare n. 20/2021**, le istruzioni per i datori di lavoro che devono assolvere l'obbligo assicurativo con l'istituto a seguito delle **procedure di emersione di lavoratori irregolari**. L'opportunità di sanatoria è stata offerta dal decreto Rilancio 2020 (Art 103 DL 34 2020) e riguarda datori di lavoro italiani o cittadini dell'Unione europea, o stranieri in possesso del titolo di soggiorno, che possono concludere contratti di lavoro dipendente con cittadini italiani o stranieri sia ex novo che sanando un rapporto irregolare già in corso. Le istruzioni, specifica INAIL, riguardano i seguenti datori di lavoro:

- settore della pesca e dell'acquacoltura e
- settore delle industrie alimentari e delle bevande.

Non sono invece interessati i datori di lavoro agricolo e quelli di lavoro domestico, per i quali i contributi sono riscossi in forma unificata con l'INPS. Le denunce, ove il datore di lavoro non abbia già provveduto, devono essere presentate **entro l'8 agosto 2021**.

Fonte INAIL

Modello e istruzioni per il credito di imposta sanificazione, dispositivi e tamponi

Con Provvedimento n. 191910/2021 le Entrate definiscono i criteri e le modalità di applicazione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all'art.32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Sostegni bis). La norma prevede un credito d'imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per i dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.

Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario a:

- soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni
- enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore
- enti religiosi civilmente riconosciuti
- strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Fonte Agenzia delle Entrate



Dott. Erminio Di Nera
TRIBUTARISTA

Successione, documenti e istanze online: aumentano i servizi online dell’Agenzia delle Entrate

Dal 14 luglio sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate tre nuovi servizi:

- “Consegna documenti e istanze” che permette di inviare direttamente online alcune tipologie di documenti ed istanze agli uffici delle Entrate, senza recarsi fisicamente ai front-office
- richiesta del certificato di attribuzione del codice fiscale e della partita Iva che permette il download e l’eventuale stampa del certificato, in formato originale e in copia conforme
- dichiarazione di successione on-line.

Fonte Agenzia delle Entrate